



# **REGOLAMENTO ORGANISMI TERRITORIALI DI RAPPRESENTANZA DELLA BASE SOCIALE**

## **TITOLO I IL REGOLAMENTO**

### **Articolo 1**

#### **AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

Le disposizioni del presente Regolamento stabiliscono, con le specificazioni indicate di seguito, i principi e le procedure per il funzionamento degli organismi territoriali rappresentativi della base sociale della Cooperativa e per l'elezione dei relativi organi.

## **TITOLO II ORGANISMI TERRITORIALI DI RAPPRESENTANZA DELLA BASE SOCIALE**

### **Articolo 2**

#### **FUNZIONI**

La Cooperativa in attuazione del punto H dell'art. 4 e dell'art. 40 dello Statuto Sociale, organizza la propria base sociale in ORGANISMI TERRITORIALI denominati anche "Sezioni soci".

E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione assunta all'unanimità, modificare la denominazione degli Organismi Territoriali di rappresentanza della base sociale.

La Sezione Soci è una struttura volontaria la cui autonomia operativa rientra nel quadro degli orientamenti e delle scelte generali della Cooperativa e del Movimento cooperativo.

La Sezione opera per consentire un maggiore coinvolgimento dei soci e dei consumatori nella politica cooperativa e agisce, con funzioni consultive e propositive, come strumento fondamentale per la partecipazione della base sociale alla vita ed all'attività della Cooperativa, contribuendo alla elaborazione e realizzazione degli obiettivi economici e sociali. Essa, in particolare, si propone e attua, attraverso i propri organi, come previsto dall'art. 40 dello Statuto Sociale, quanto segue:

A. mantenere vivo e consolidare tra i soci il vincolo associativo proprio dell'organizzazione cooperativa;

B. instaurare e coltivare rapporti organici tra il Consiglio di Amministrazione e la collegialità dei soci;

C. stimolare un attivo interessamento ed una partecipazione dei soci ai problemi e alla vita dell'impresa cooperativa per quanto particolarmente attiene alla definizione dei programmi di attività a breve e a lungo periodo;

D. promuovere e realizzare sul territorio iniziative specifiche che favoriscano tutela, informazione e educazione dei consumatori, nonché a qualificazione dei consumi;

E. intrattenere rapporti con i punti vendita della cooperativa, del proprio Gruppo e delle sue partecipate facenti parte del movimento cooperativo, comunque presenti nel territorio di competenza dello stesso organismo, organizzando almeno un incontro annuale con i responsabili dei medesimi punti di vendita per esaminarne l'andamento;

F. promuovere e realizzare sul territorio iniziative culturali, educative, turistiche e comunque socialmente utili, anche in collaborazione con Associazioni di Volontariato e con ogni altro ente o organismo interessati allo sviluppo delle iniziative della Cooperativa;

G. promuovere ed intrattenere rapporti con il Movimento cooperativo locale e con gli Enti locali;

H. collaborare alla individuazione di nuovi soci e alla diffusione dei principi e valori della cooperazione;

I. facilitare la convocazione e lo svolgimento delle Assemblee.

Per quanto precede, rimangono comunque confermate le attribuzioni e le competenze degli organi di rappresentanza generale della Cooperativa.



### **Articolo 3 NUMERO E DIMENSIONI**

Le dimensioni delle Sezioni Soci ed il loro numero sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa tenendo conto:

- A. della omogeneità socio-economica della zona di riferimento;
- B. dell'entità numerica dei soci, che non può comunque essere inferiore a 10.000, e della loro collocazione territoriale;
- C. della qualità e della dislocazione delle strutture di vendita.

Nei casi di insediamento della Cooperativa in nuovi territori il Consiglio di Amministrazione può eccezionalmente costituire Sezioni con meno di 10.000 soci.

Il socio della Cooperativa è assegnato alla Sezione Soci di competenza del punto di vendita nel quale ha presentato la propria domanda di ammissione. Ferma restando la possibilità di una sola iscrizione, in caso di costituzione di una nuova Sezione Soci è in facoltà del Consiglio di Amministrazione derogare al criterio di cui sopra salvo, in ogni caso, il diritto del socio di chiedere l'assegnazione ad altra Sezione Soci.

Le domande di modifica della iscrizione alla Sezione Soci presentate nei tre mesi antecedenti la data di convocazione della prima Assemblea separata hanno efficacia dopo tale data.

### **TITOLO III Articolo 4 ORGANI DELLE SEZIONI SOCI**

Gli organi delle Sezioni Soci sono:

- 1. l'Assemblea;
- 2. il Comitato Direttivo;
- 3. il Presidente;
- 4. il Vice-Presidente;
- 5. il Tesoriere.

### **Capo I ASSEMBLEE DELLE SEZIONI SOCI Articolo 5 ASSEMBLEE SEPARATE ED AUTONOME**

L'Assemblea della Sezione Soci è di due tipi:

- A. separata, convocata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dello Statuto Sociale e del Codice civile, per l'Assemblea generale (ordinaria e straordinaria) dei soci, con valenza anche deliberativa;
- B. autonoma, con valenza meramente consultiva, divulgativa e di approfondimento eccezion fatta per i punti A), B) e C) dell'articolo 7 del presente Regolamento.

### **Articolo 6 MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE SEPARATE**

Le norme per la convocazione e lo svolgimento delle Assemblee separate di cui al punto A dell'art. 5 del presente regolamento sono dettate dallo Statuto Sociale e dal Codice Civile.

### **Articolo 7 MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE AUTONOME**

Le Assemblee autonome sono convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione anche su richiesta del Comitato Direttivo Sezione Soci o di un centesimo dei soci iscritti nella Sezione.



L'assemblea autonoma di regola coincide con la Sezione Soci. Qualora la Sezione comprenda più Comuni o più punti di vendita è in facoltà del Consiglio di Amministrazione, valutando caso per caso, convocare più assemblee autonome nell'ambito del medesimo territorio della Sezione Soci.

Al fine di garantire un corretto funzionamento della attività della Sezione ed una più ampia partecipazione ad essa delle sue varie realtà, qualora la stessa comprenda più punti vendita - in ragione altresì della estensione del territorio di riferimento della stessa singola Sezione - si possono convocare più assemblee autonome per Sezione Soci.

L'avviso di convocazione deve essere affisso nei punti di vendita e in ogni altro luogo di attività della Cooperativa esistente nel territorio di competenza della Sezione Soci.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può avvalersi di ogni ulteriore mezzo ritenuto idoneo per una maggiore pubblicità delle Assemblee.

L'avviso di convocazione deve contenere:

1. la data e l'ora di convocazione;
2. il luogo scelto, anche al di fuori dei locali della Cooperativa ma comunque all'interno del territorio della Sezione Soci. Qualora la Sezione soci comprenda più comuni o più punti vendita e venga convocata un'unica Assemblea autonoma - ai sensi del comma 1 del presente articolo - il Comune scelto per l'adunanza dell'Assemblea Autonoma non può di norma coincidere con quello dell'anno precedente;
3. l'ordine del giorno.

Le Assemblee autonome (o le Assemblee autonome svolte nell'ambito del medesimo territorio della Sezione Soci) sono convocate per:

A. stabilire, sulla base della proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta di convocazione delle Assemblee autonome, il numero complessivo dei componenti il Comitato Direttivo della Sezione Soci di competenza, la sua durata, nonché la data, il luogo e l'orario di svolgimento delle elezioni, secondo quanto stabilito e nei limiti di cui ai successivi articoli del presente Regolamento;

B. nominare la Commissione Valori e Regole;

C. nominare la Commissione Elettorale;

D. discutere il bilancio preventivo annuale;

E. discutere i programmi di sviluppo della Cooperativa;

F. discutere su argomenti proposti dal Comitato Direttivo o da almeno un centesimo dei soci della Sezione;

Alle Assemblee autonome partecipano i soci che risultano iscritti nel libro soci della Sezione da almeno tre mesi.

Nei casi previsti dalle lettere A), B) e C) che precedono, le votazioni si svolgono nel rispetto delle seguenti regole:

- ogni socio ha un solo voto e non è consentito il voto per delega;
- le Assemblee autonome sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti;
- le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei soci presenti;
- le votazioni sono palesi con il metodo dell'alzata di mano;
- qualora si svolgano più Assemblee autonome per Sezione Soci, per la validità delle deliberazioni si procede alla somma dei voti espressi in ciascuna Assemblea.

L'Assemblea autonoma è presieduta dal Presidente e/o da uno dei Vice Presidenti (in caso di assenza e/o impedimento del Presidente) preventivamente individuato dal Comitato Direttivo della Sezione soci di competenza. Il segretario dell'Assemblea è un funzionario della Direzione delegata all'attività sociale. In caso di impedimento e/o assenza sarà compito dell'Assemblea autonoma nominarlo prima dell'inizio della stessa a maggioranza dei presenti.

Dell'Assemblea deve essere redatto un verbale, in forma sintetica, a firma del Presidente e del Segretario, copia del quale deve essere trattenuta agli atti della Sezione ed un'altra inviata alla Direzione delegata all'attività sociale della Cooperativa.



Sono invitati a partecipare alle assemblee autonome i membri del Consiglio di Amministrazione eletti in rappresentanza del territorio ed i dirigenti degli organismi locali della Lega Nazionale Cooperative e Mutue e dell'Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori o come in altro modo denominate o rappresentate.

## **Capo II COMITATO DIRETTIVO SEZIONE SOCI**

### **Articolo 8 FUNZIONE**

Il Comitato Direttivo, eletto nei modi di cui ai successivi articoli, dirige collegialmente la Sezione Soci.

### **Articolo 9 DURATA**

Il Comitato Direttivo Sezione Soci di regola dura in carica tre anni ovvero per il diverso tempo stabilito e dall'Assemblea autonoma in sede di elezione, o dal Consiglio di Amministrazione nelle ipotesi di cui all'articolo 13, ultimo comma.

### **Articolo 10 COMPOSIZIONE**

Sono eleggibili i soci persone fisiche anche se membri del Consiglio di Amministrazione, aventi diritto al voto, che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 14.

Il Comitato Direttivo Sezione Soci si compone del numero di membri deliberati dall'Assemblea autonoma sulla base della proposta indicata – per ciascuna Sezione soci - dal Consiglio di Amministrazione nella seduta di convocazione delle Assemblee autonome. Il Consiglio di Amministrazione dovrà determinare la propria proposta, sentite le sezioni soci e tenuto altresì conto del numero dei soci iscritti e delle dimensioni territoriali delle varie sezioni soci.

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 13, potrà derogare al numero dei componenti il Comitato direttivo previsto.

Quando la Sezione Soci comprende più punti vendita, il Comitato Direttivo deve, ove possibile, essere rappresentativo di tutte le zone di insediamento degli stessi.

Per meglio garantire un corretto funzionamento della propria attività ed una più ampia partecipazione ad essa delle sue varie realtà, potrà organizzarsi in Sottocomitati. Questi potranno essere anche formati da altri soci (diversi dai membri del Comitato Direttivo, c.d. soci attivi) ed avranno i compiti che il Comitato Direttivo assegnerà loro.

Quando la Sezione Soci comprende punti vendita presenti in più Comuni, il Comitato Direttivo può organizzarsi in Comitati Comunali e la sua composizione deve essere ripartita in maniera proporzionale rispetto al numero di soci di ogni Comune.

Al suo interno, ogni Comitato Comunale o Sotto Comitato elegge un proprio responsabile.

Ogni Presidente di Sezione Soci deve comunicare al Presidente della Cooperativa i nominativi dei Soci che fanno parte dei Comitati Comunali o dei Sotto Comitati della Sezione, diversi da quelli eletti nel Comitato Direttivo, congiuntamente ai nominativi dei relativi responsabili, e ciò al fine di far assurgere loro la qualifica di "soci attivi".

Le medesime incompatibilità previste per la carica di membro del Comitato Direttivo valgono anche per coloro, c.d. soci attivi, che compongono i Sotto Comitati ed i Comitati Comunali.



## **Articolo 11**

### **POTERI DEL COMITATO DIRETTIVO SEZIONE SOCI**

Il Comitato Direttivo Sezione Soci deve:

- A. elaborare ed approvare il programma delle attività sociali della Sezione Soci in accordo con la Direzione della Cooperativa delegata all'attività sociale e secondo il budget attribuito;
- B. preparare il preventivo annuale di spese occorrenti per il programma di attività sociali da sottoporre alla approvazione della Direzione delegata alle attività sociali della Cooperativa;
- C. curare l'organizzazione e la realizzazione delle attività sociali secondo il programma ed il budget di cui sopra;
- D. richiedere, unitamente ad altri Comitati Direttivi Sezioni Soci e nei casi previsti dallo Statuto Sociale e dal presente Regolamento, la convocazione dell'Assemblea generale, dell'Assemblea autonoma, del Consiglio di Amministrazione, della Consulta delle Presidenze Sezioni Soci e della Consulta delle Sezioni Soci;
- E. deliberare sugli argomenti allo stesso affidati dallo Statuto o dai Regolamenti sociali.

## **Articolo 12**

### **LISTA DEI CANDIDATI**

#### **AL COMITATO DIRETTIVO - COMMISSIONE ELETTORALE**

Le elezioni dei Comitati Direttivi delle Sezioni Soci sono fatte con voto segreto su lista esprimendo voti di preferenza sui soci candidati.

La lista dei candidati per ciascuna Sezione Soci, viene predisposta da una Commissione Elettorale, composta da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri.

La Commissione Elettorale, su proposta del Comitato Direttivo uscente, per il tramite del suo Presidente, viene nominata dall'Assemblea autonoma della Sezione Soci, salvo quanto precisato all'articolo 13 del presente Regolamento.

I membri della Commissione Elettorale, proposti dal Comitato Direttivo Sezione Soci uscente o dal Consiglio di Amministrazione nei casi di cui all'articolo 13 del presente Regolamento, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere ininterrottamente soci da almeno 3 anni, ad eccezione dei territori di nuova espansione per i quali il termine di iscrizione viene ridotto ad almeno 1 anno;
- b) essere in regola con quanto previsto dall'art. 2382 c.c. a proposito di ineleggibilità e decadenza dalla carica di amministratore, nonché dagli artt. 2390 e 2391 c.c.;
- c) non aver svolto o non svolgere attività e/o ricoperto incarichi in palese contrasto con l'attività e gli interessi della Cooperativa e del Movimento Cooperativo nel suo complesso;
- d) non ricoprire cariche di Sindaco, Vice Sindaco, Presidente o Vice Presidente, assessore, in Comuni ed Enti Pubblici in genere ed in Società da tali Enti controllate.

I membri della Commissione Elettorale non possono far parte delle liste dei candidati per l'elezione del Comitato Direttivo e del Consiglio di Amministrazione.

La Commissione Elettorale stabilisce:

- il numero dei componenti la lista da sottoporre al voto dei soci, che deve essere superiore, tenendo comunque presente il numero delle autocandidature presentate, di almeno un terzo rispetto al numero dei componenti il Comitato Direttivo stabilito dall'Assemblea autonoma;
- la composizione della lista dei candidati sulla base di quanto stabilito dal presente articolo;
- le modalità per assicurare un'adeguata informazione alla base sociale.

Nei 15 giorni successivi alla nomina da parte dell'Assemblea autonoma della Commissione elettorale, questa si insedia attraverso la sua convocazione da parte del Presidente di Sezione Soci in carica.



Nella prima seduta di insediamento, la Commissione Elettorale nomina al proprio interno un Presidente ed un Vice Presidente; nomina altresì, non necessariamente fra i propri componenti, un Segretario.

Le riunioni della Commissione Elettorale sono regolarmente costituite quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le sue determinazioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti.

Di tutte le riunioni della Commissione Elettorale deve essere redatto verbale, in forma sintetica, a cura del Segretario della stessa, da conservarsi a cura della Direzione delegata alle attività sociali.

La lista dei candidati è formata sulla base di autocandidature presentate alla Commissione Elettorale dagli aspiranti candidati entro 45 giorni dal giorno successivo alla data di insediamento dell'ultima Commissione elettorale, la quale è comunicata con adeguati mezzi di informazione, quali affissioni a punto vendita, periodico Nuovo Consumo, ecc.. Ogni autocandidatura deve essere accompagnata da idonea auto certificazione comprovante la insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui punto 7), dell'articolo 14 nonché dalla dichiarazione di ben conoscere ed accettare Carta dei Valori di cui al punto 1) dello stesso articolo, nonché dalla compilazione di questionario di autovalutazione messo a disposizione dalla Cooperativa.

La Commissione elettorale al fine di valutare ciascun candidato, dovrà fare riferimento ai risultati dei questionari di autovalutazione, adeguatamente compilati da ciascun candidato.

Sia i questionari che l'elaborazione dei relativi risultati sono a carico della Cooperativa e da questa messi a disposizione di ciascuna delle Commissioni elettorali.

Nonostante la somministrazione dei questionari di autovalutazione, resta comunque nella facoltà di ciascuna delle Commissioni elettorali decidere di far sostenere un colloquio al candidato.

### **ARTICOLO 13 DEROGHE**

In caso di costituzione di una Nuova Sezione Soci è facoltà del Consiglio di Amministrazione procedere alla nomina di un Comitato Direttivo temporaneo che rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Comitato Direttivo regolarmente eletto ai sensi del presente Regolamento. Qualora la Sezione venga costituita nell'anno antecedente il rinnovo dei Comitati Direttivi, i nominativi dei componenti la Commissione elettorale sono nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione motivata ed assunta all'unanimità, potrà modificare (e comunque tenendo anche in considerazione la volontà espressa dai Comitati direttivi interessati) il numero dei componenti il Comitato Direttivo della Sezione soci, ciò ancor più quando tale decisione è determinata dalla necessità di riorganizzare le Sezioni soci già esistenti oppure dalla necessità di rappresentare maggiormente territori distanti fra di loro e/o per una migliore gestione delle attività sociali.

Il Consiglio di Amministrazione può in casi eccezionali, prorogare la durata del mandato del Comitato Direttivo Sezione Soci, indicandone espressamente le motivazioni, per il periodo che riterrà più opportuno, senza superare il limite temporale di un anno. Anche tale deliberazione dovrà essere assunta all'unanimità.



## **Articolo 14** **REQUISITI DEI COMPONENTI I COMITATI DIRETTIVI**

I singoli candidati all'elezione di membro del Comitato Direttivo dovranno compilare un apposito questionario di autovalutazione a mezzo del quale valutare oggettivamente il loro grado di conoscenza della cooperativa e della sua missione sociale.

Tale questionario di autovalutazione consentirà, tra le altre cose, di approfondire, in capo a ciascun candidato, i seguenti requisiti:

1. la condivisione dei valori e dei principi cooperativi, come indicati espressamente nella Carta dei Valori approvata dal X Congresso delle Cooperative di Consumatori e dalle eventuali successive modifiche od integrazioni;
2. il curriculum professionale;
3. le attività svolte in organizzazioni con scopi sociali, educativi, culturali o di tutela dell'ambiente;
4. l'esperienza maturata nel movimento cooperativo;
5. la concreta disponibilità del candidato a prendere parte attivamente alle attività sociali.

Nella scelta dei candidati, la Commissione Elettorale ha altresì l'obbligo di garantire:

1. la rappresentatività di ciascun sesso, di norma, nella misura non superiore al 60%, ove possibile in relazione alle autocandidature presentate;
2. la rappresentatività dei soci cooperatori, rispetto ai soci che sono anche dipendenti della Cooperativa e sue partecipate, nella misura non inferiore al 75%;
3. la rappresentatività in relazione alla composizione socio-demografica della base sociale della Sezione Soci, nonché la presenza di soggetti che rappresentino le varie istanze territoriali della Sezione;
4. la rappresentatività territoriale per Provincia, per Comuni e per punti vendita, che fanno parte della Sezione.

I soci, anche lavoratori dipendenti della Cooperativa e sue partecipate, possono essere candidati nella lista per l'elezione a membro del Comitato Direttivo Sezione Soci, purché in possesso dei requisiti sopra indicati. La condizione di lavoratore dipendente non costituisce, in ogni caso, titolo preferenziale.

Il socio, anche dipendente della Cooperativa e sue partecipate, qualora eletto, non potrà comunque mai assumere la carica di Presidente e/o Vice Presidente del Comitato direttivo.

Non possono essere candidati alla carica di componente del Comitato Direttivo e se già eletti decadono, i soggetti che ricoprono presso Enti Pubblici ed in Società da questi controllate, incarichi di Sindaco, Vice Sindaco, Presidente o Vice Presidente, assessori.

## **Articolo 15** **ELEZIONI** **DEL COMITATO DIRETTIVO SEZIONE SOCI**

La lista dei candidati viene redatta in ordine alfabetico, sulla base di una lettera dell'alfabeto estratta a sorte dal Presidente della Commissione Elettorale.

La lista così redatta viene sottoposta al voto dei Soci iscritti alla Sezione di appartenenza ed aventi diritto al voto.

Le operazioni di voto si svolgono presso i punti vendita e devono esaurirsi in tre giorni consecutivi.



I candidati sono presentati al corpo sociale attraverso una iniziativa pubblica, appositamente organizzata dalla cooperativa.

Sono consentite forme di campagna elettorale esplicita, sia personale che in favore di terzi, realizzate solo fuori dalle strutture di proprietà della Cooperativa e con modalità tali da non turbare la normale attività di vendita. La violazione di tale divieto comporta la perdita del requisito di eleggibilità, con la conseguente immediata esclusione dalla lista dei candidati.

La Cooperativa non è comunque responsabile di tali iniziative.

E' fatto divieto ai candidati di appropriarsi di segni distintivi della Cooperativa stessa.

I soci possono esprimere un numero massimo di preferenze pari alla metà dei soci che devono risultare eletti.

Nel caso in cui i membri del Comitato Direttivo da eleggere siano in numero dispari il numero massimo di preferenze esprimibile viene arrotondato all'unità superiore alla metà.

La Commissione Elettorale è responsabile della regolarità delle votazioni, nel rispetto delle decisioni dell'Assemblea autonoma.

Essa ratifica i risultati delle Elezioni, dandone comunicazione ufficiale.

La Sezione Soci ha il compito di approntare un'urna elettorale opportunamente sigillata nella quale devono essere conservate, fino a scrutinio avvenuto, le schede votate.

E' altresì compito della Commissione Elettorale :

- accertare che votino solamente, ed una sola volta, i soci iscritti alla Sezione ed aventi diritto al voto;
- procedere allo spoglio delle schede ed ai relativi conteggi;

redigere un verbale dal quale risultino chiaramente le modalità di svolgimento delle operazioni di voto ed i risultati delle stesse che, debitamente sottoscritto, congiuntamente agli scrutatori e con allegate le schede di votazione, deve essere inviato tempestivamente alla direzione delegata alle attività sociali.

### **Capo III**

#### **Articolo 16**

#### **FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DIRETTIVO**

I soci che risultano eletti sono convocati in riunione direttamente dalla direzione delegata alle attività sociali per l'elezione del Presidente, del o dei Vice Presidenti, nonché di colui che al Suo interno ha funzioni di tesoreria.

Risulta eletto a Presidente il componente del Comitato Direttivo che ha ricevuto più voti in sede di elezione secondo il seguente risultato:

- a) ogni membro del Comitato Direttivo dispone di tanti voti quanti sono i voti validi totalmente espressi per l'elezione diviso per il numero dei membri eletti;
- b) ogni candidato dispone di una base di voti pari a quelli personalmente ottenuti in sede di elezione a membro del Comitato Direttivo;
- c) per ciascun candidato si sommano i voti personali e quelli proporzionalmente espressi dai membri del Comitato Direttivo in suo favore, risultando eletto alla Presidenza, pertanto, il candidato che dalla somma di tali voti ottiene il maggiore risultato;
- d) in caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al Libro Soci della Cooperativa.

La medesima regola seguita per la nomina del Presidente deve essere rispettata per la nomina del o dei Vice Presidenti, che non potranno essere in misura superiore a tre per ogni Sezione Soci, e del Tesoriere.

In sede di elezione del Presidente e del o dei Vice Presidenti, il Comitato Direttivo deve stabilire le attribuzioni proprie del Presidente del o dei Vice Presidenti.



Il Comitato Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei propri componenti. Infatti, a ciascun membro del Comitato Direttivo si può conferire la responsabilità della gestione di un determinato settore inerente la realizzazione del programma di attività sociale per il quale ha l'obbligo rendere conto al Presidente o ai Vice Presidenti del Comitato Direttivo stesso.

Il Presidente del Comitato Direttivo può invitare alle riunioni anche persone esterne allo stesso per la trattazione di questioni inerenti l'attività del territorio.

Il Presidente del Comitato, una volta nominato, ha il compito di responsabilizzare gli altri membri su particolari settori inerenti la realizzazione del programma di attività e di far loro curare gli aspetti organizzativi ed amministrativi della Sezione medesima.

Il Comitato Direttivo Sezione Soci può costituire gruppi o commissioni di lavoro su specifici argomenti allargandone la partecipazione anche a non soci.

Il Comitato può sostituire, scegliendoli tra i soci della Sezione, i membri venuti a mancare per qualsiasi causa, tenendo conto in primo luogo delle indicazioni emerse dalle elezioni.

Qualora venga a mancare la maggioranza dei membri, il Consiglio di Amministrazione provvede ai sensi dell'articolo 13.

Il componente il Comitato Direttivo che, senza giustificato motivo, risulti assente per quattro riunioni consecutive del Comitato stesso ovvero si renda responsabile di gravi mancanze nei confronti della cooperativa e/o di violazioni del presente Regolamento, decade d'ufficio dalla carica.

Le riunioni del Comitato direttivo devono essere convocate per iscritto, anche a mezzo mail, con un preavviso di almeno due giorni (feriali), a cura del Presidente del Comitato stesso.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono regolarmente costituite quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le sue determinazioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti nei seguenti casi:

- la nomina del Presidente e/o del o dei Vice Presidente/i;
- la nomina del Tesoriere;
- la sostituzione di uno o più membri del Comitato direttivo;
- la proposta dei componenti la Commissione Elettorale;
- le proposte per le candidature al Consiglio di Amministrazione;
- il programma annuale delle attività della Sezione soci.

In tutti gli altri casi, le riunioni del Comitato Direttivo sono regolarmente costituite a prescindere dal numero dei suoi componenti e deliberano a maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Comitato Direttivo Sezione Soci viene redatto un verbale, in forma sintetica, a firma del Presidente e del Segretario.

Una copia del verbale deve essere conservata agli atti della Sezione ed un'altra inviata alla Direzione delegata alle attività sociali.

Alle riunioni del Comitato Direttivo Sezione Soci devono essere invitati i membri del Consiglio di Amministrazione eletti in rappresentanza della Sezione.

#### **Capo IV**

#### **Articolo 17**

### **COMPITI DEL PRESIDENTE, DEL VICE PRESIDENTE, DEI MEMBRI DEL COMITATO DIRETTIVO E DEL TESORIERE**

Il Presidente della Sezione Soci eletto ai sensi degli articoli che precedono ha, oltre i poteri delegategli dal Comitato Direttivo in sede di nomina, i seguenti compiti:

A. mantenere i rapporti fra la Sezione Soci ed il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa;



- B. convocare, quando necessario o richiesto da 1/3 dei membri, il Comitato Direttivo Sezione Soci e richiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa la convocazione delle Assemblee autonome dei soci della Sezione;
- C. convocare e presiedere le riunioni del Comitato Direttivo della Sezione Soci e nominare per ogni riunione il Segretario;
- D. sovrintendere alla realizzazione del programma di attività sociali nel rispetto del relativo budget della Sezione;
- E. rappresentare la Sezione Soci nei rapporti con il Movimento cooperativo locale e con gli Enti locali, con Associazioni di Volontariato e con ogni altro ente o organismo interessati allo sviluppo delle iniziative della Cooperativa, ferme restando le attribuzioni e le competenze degli organi di rappresentanza generale della Cooperativa;
- F. rispondere della corretta amministrazione delle spese effettuate dalla Sezione;
- G. tenere e conservare la corrispondenza e tutti gli atti della Sezione, anche se non espressamente indicati nel presente regolamento;
- H. mantenere rapporti, nell'ambito delle competenze del Comitato Direttivo, con i responsabili dei punti vendita della Cooperativa e/o sue partecipate, presenti nel proprio territorio.
- Il Vice Presidente, oltre a sostituire il Presidente in caso di sua assenza e/o impedimento, coordina la realizzazione del programma delle attività sociali nel rispetto del budget stanziato, coinvolgendo tutti i componenti del Comitato Direttivo. Il Vice Presidente si occupa, in via diretta ed esclusiva, di quelle materie delegategli dal Comitato Direttivo, ai sensi dell'articolo 16.
- Il Tesoriere risponde della corretta amministrazione del Fondo Cassa, eventualmente attribuito alla Sezione Soci.

#### **TITOLO IV**

#### **CONSULTA DELLE PRESIDENZE DELLE SEZIONI SOCI**

##### **Articolo 18**

#### **FUNZIONI – COMPOSIZIONE E MODALITA' DI CONVOCAZIONE**

Ogni qual volta lo ritiene utile o è richiesto da almeno cinque Presidenti di Sezione Soci, il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca la Consulta delle Presidenze delle Sezioni Soci, che è formata dai Presidenti e dai Vice Presidenti di tutte le Sezioni Soci.

La Consulta delle Presidenze delle Sezioni Soci può essere convocata anche autonomamente dalla Direzione delegata alle attività sociali, anche per sole zone omogenee, per trattare di argomenti di particolare e specifico interesse.

#### **TITOLO V**

#### **CONSULTA DELLE SEZIONI SOCI**

##### **Articolo 19**

#### **COMPOSIZIONE E MODALITÀ DI CONVOCAZIONE**

La Consulta delle Sezioni Soci è formata da tutti i membri in carica dei Comitati Direttivi Sezioni Soci.

Essa viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ogni qual volta lo ritenga utile.

La Consulta esprime, a maggioranza dei presenti, il proprio parere su argomenti di elevato contenuto ed importanza, come, a solo titolo esemplificativo, le tesi congressuali degli organismi cooperativi, i piani poliennali della Cooperativa, significative innovazioni legislative in materia di cooperazione ecc.



La Consulta delle Sezioni Soci può essere convocata dalla Direzione delegata alle attività sociali, per sole zone omogenee, al fine di dare corso ad approfondimenti su argomenti di particolare e specifico interesse.

Alla Consulta delle Sezioni Soci partecipano, invitati, i membri del Consiglio di Amministrazione, se pur la loro assenza non ne pregiudica il regolare svolgimento.

## **TITOLO VI CONSULTA DI AREA**

### **Articolo 20**

#### **COMPOSIZIONE E MODALITÀ DI CONVOCAZIONE**

La Consulta di Area è un organo consultivo di rappresentanza territoriale. Essa è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ogni qual volta lo ritenga utile, ed è composta dai Presidenti, dai Vice Presidenti e dai Consiglieri di Amministrazione di un territorio più o meno ampio, che è stabilito di volta, a seconda dell'argomento da trattare.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può investire la Direzione delegata alle attività sociali della convocazione della Consulta di Area.

La Consulta di Area esprime, a maggioranza dei presenti, il proprio parere su argomenti e/o progetti che interessano un determinato territorio e che necessitano, pertanto, della relativa compenetrazione e coordinazione tra Sezioni.

## **Titolo VII COMMISSIONE VALORI E REGOLE**

### **Articolo 21**

#### **NOMINA E FUNZIONI**

La Commissione Valori e Regole è organo di controllo interno e viene nominata dalle Assemblee autonome dei soci al momento della elezione della Commissione Elettorale per il rinnovo del Comitato Direttivo, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

In conseguenza di ciò, essa – di regola – dura in carica tre anni.

La Commissione Valori e Regole ha il compito di:

- a) indirizzare e controllare l'attuazione della democrazia elettiva nei vari organi delle Sezioni Soci, secondo quanto appresso indicato;
- b) favorire e verificare la rispondenza dei comportamenti delle Sezioni Soci con quanto previsto dalla Carta dei Valori e dal presente Regolamento.

In particolare è deputata, nel rispetto di quanto previsto dalla Carta dei Valori:

1. ad accogliere o rigettare eventuali ricorsi sulla formazione delle liste dei candidati, presentati da un soggetto candidato escluso. Il ricorso può essere proposto entro e non oltre 15 giorni dalla riunione della Commissione Elettorale che ha formato la lista dei candidati;
2. ad accogliere o rigettare eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni;
3. accertare la regolarità delle operazioni di voto;
4. vigilare sulla corretta applicazione del presente regolamento;
5. dirimere le controversie insorte tra componenti di uno stesso Comitato Direttivo, tra uno o più componenti di un Comitato Direttivo ed il Comitato Stesso, tra il Comitato Direttivo e parte della base sociale della Sezione Soci (in tal caso il ricorso dovrà essere presentato da almeno 100 Soci iscritti alla Sezione), tra Sezioni Soci.

Nei casi che precedono, qualora la Commissione Valori e Regole accolga il ricorso stabilisce altresì i provvedimenti da adottare di volta in volta ed i tempi della loro esecuzione.

I provvedimenti della Commissione Valori e Regole sono resi esecutivi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale può rinviare alla stessa Commissione, motivandone le ragioni, le proposte di provvedimento che ritenga non conformi alle leggi, all'equità, ai valori ed



alla consuetudine cooperativa. A seguito di nuova deliberazione, nel caso di ulteriore non condivisione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione porta l'argomento alla decisione risolutiva del Consiglio di Amministrazione stesso.

## **Articolo 22**

### **COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO**

La Commissione Valori e Regole è composta da un massimo di tre soci della Cooperativa, da un rappresentante dell' ANCC, ACCDT, ecc., con funzioni di Presidente, e da un esponente di associazioni che rappresentano interessi collettivi esterni in materia di ambiente, tutela dei diritti umani, ecc., secondo i criteri definiti dalla Carta dei Valori.

I tre soci della cooperativa non devono essere dipendenti (neppure di una Società da essa controllata) e devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere ininterrottamente soci da almeno 3 anni;
- b) avere ricoperto cariche sociali nella cooperativa o avere fatto parte di organi di rappresentanza sociale, o avere ricoperto cariche elettive negli organismi di rappresentanza territoriale del movimento cooperativo;
- c) essere in regola con quanto previsto dall'art. 2382 C.c. a proposito di ineleggibilità e decadenza della carica di amministratore.

La carica di componente della Commissione Valori e Regole è incompatibile con tutte le altre cariche sociali della cooperativa e con un qualsiasi incarico elettivo in Enti Pubblici ed in Società da questi controllati.

Il componente della Commissione Valori e Regole non può essere candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione e di membro del Comitato direttivo Sezioni Soci.

Nella sua prima seduta utile, la Commissione Valori e Regole, convocata a cura del suo Presidente, individuato ai sensi del comma I del presente articolo, nomina al proprio interno un Vice Presidente e, non necessariamente fra i propri componenti, un Segretario.

Le riunioni della Commissione Valori e Regole sono regolarmente costituite quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le sue determinazioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti.

Di tutte le riunioni della Commissione Valori e Regole deve essere redatto verbale, in forma sintetica, a cura del Segretario della stessa, che deve essere conservato a cura della Direzione delegata alle attività sociali.

## **Titolo VIII**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Articolo 23**

##### **Rinvio**

Si rinvia alla normativa vigente, allo Statuto ed alla consuetudine cooperativa per quanto quivi non espressamente disciplinato.

Il Consiglio di Amministrazione, anche avvalendosi della Commissione Valori e Regole, può intervenire per dirimere eventuali questioni relative alla applicazione e/o interpretazione delle disposizioni del presente Regolamento.



#### **Articolo 24** **Norme transitorie e finali**

Coloro che, al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, si trovano nella posizione di incompatibilità espressa nell'articolo 14 ultimo comma, in deroga a quanto nello stesso articolo previsto, permangono in carica fino alla scadenza del loro mandato.